

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2006 - Deliberazione N. 151 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Disegno di Legge Regionale ad oggetto "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" - con allegati.**

PREMESSO che:

- la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati è disciplinata dalla Legge 23 agosto 1993, n. 352 e dal successivo DPR 14 luglio 1995 n. 376;

- la Legge 352/1993 stabilisce le linee guida e demanda alle Regioni il compito di disciplinare la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei nei territori di propria competenza;

CONSIDERATO che:

- la Campania risulta, a distanza di oltre 12 anni dalla norma quadro nazionale, tra le poche Regioni a non aver ancora regolamentato una materia che, per implicazioni di carattere ambientale, economico e sanitario, appare di rilevante interesse per la comunità regionale;

- il varo di una norma regionale per la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi risulta, infatti, una necessità impellente sia per la salvaguardia degli ecosistemi naturali, che per l'importanza economica che i funghi stessi rivestono ma soprattutto per l'esigenza di attivare un servizio di controllo micologico a tutela della salute pubblica, atteso che molte specie fungine sono tossiche per il consumo umano;

RITENUTO necessario, per quanto sopra espresso, dover procedere ad adeguare il quadro legislativo regionale prevedendo l'emanazione di un'apposita disciplina per regolamentare la materia in oggetto;

VISTO lo schema di Disegno di Legge ad oggetto "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", allegato, in uno con la relazione illustrativa di accompagnamento, al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri:

- del Settore Formazione Bilancio Pluriennale ed Annuale, espresso con nota n. 0989358 del 30.11.05;

- del Capo Ufficio Legislativo del Presidente, espresso con nota UDCP/GAB/UL n. 1323 del 16.12.05;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per quanto esposto in premessa, che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo:

* di approvare il Disegno di Legge recante ad oggetto "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", allegato, in uno con la relazione tecnica di accompagnamento e con i previsti pareri, al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, quale proposta al Consiglio Regionale;

* di inviare copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale e ai Settori Foreste Caccia e Pesca e Prevenzione Assistenza Sanitaria e Igiene Sanitaria per quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario

Brancati

Il Presidente

Bassolino

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI.

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

1. La presente legge disciplina, su tutto il territorio della regione Campania, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei, freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993 n. 352 e successive modifiche, al fine di garantire:
 - a) i benefici derivanti dalla presenza dei funghi agli ecosistemi vegetali;
 - b) la gestione economica della raccolta dei funghi commestibili spontanei;
 - c) la salvaguardia della salute pubblica tramite i servizi di controllo micologico.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi della presente legge si intendono:
 - a) per “raccolta”, quando non diversamente specificato, la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili;
 - b) per “Enti competenti”, gli Enti che esercitano le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei commestibili.

Art. 3

Esercizio delle funzioni amministrative

1. L'esercizio delle funzioni amministrative, in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili, è attribuito alle Province e alle Comunità Montane per i territori di rispettiva competenza. Gli Enti competenti possono delegare il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1. ai Comuni.
2. Le funzioni amministrative, di cui al comma 1., sono svolte nell'ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla Giunta Regionale.
3. Le Province e le Comunità Montane programmano ed attuano interventi allo scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale esistente e promuovono iniziative di educazione ambientale e micologica.
4. L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di controllo micologico e commercializzazione dei funghi è attribuito alle AA.SS.LL. competenti per territorio, nell'ambito di indirizzi generali adottati dalla Giunta Regionale
5. La Regione Campania, per l'attuazione degli obiettivi della presente legge, si avvale, ai soli fini consultivi, anche delle associazioni micologiche di rilevanza regionale.

Art. 4

Autorizzazione alla raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è consentita, previa autorizzazione, nel rispetto delle specie, tempi e quantità di cui alla presente legge.
2. L'autorizzazione è rilasciata dagli Enti competenti, previo superamento del colloquio abilitativo di cui al comma 6., con apposito tesserino approvato dalla Giunta Regionale.
3. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili ha validità quinquennale, su tutto il territorio regionale, ed è convalidata a cadenza annuale.
4. L'autorizzazione è personale e non cedibile.
5. L'età minima per il rilascio dell'autorizzazione è fissata in 14 anni. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili purché accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dal minore di anni 14 concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.
6. Il colloquio abilitativo, necessario per il rilascio dell'autorizzazione, è svolto presso l'Ente di competenza territoriale in cui ricade il comune di residenza dell'interessato sulla base di linee guida della Giunta Regionale. Il colloquio abilitativo è finalizzato al riconoscimento delle specie commestibili e alla conoscenza degli elementi essenziali della micologia e delle intossicazioni da funghi. Sono esentati dal colloquio abilitativo i micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del Decreto del

Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 e iscritti nel Registro regionale dei micologi istituito presso l'Assessorato regionale alla Sanità.

7. L'autorizzazione è soggetta a convalida annuale, mediante apposizione di idoneo contrassegno da parte dell'Ente che lo ha rilasciato, previa consegna della ricevuta del versamento del contributo annuale di cui al comma 10.
8. La raccolta da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi e senza limiti di quantità, non è soggetta ad autorizzazione, fermo restando il rispetto delle norme di cui agli articoli 6 e 7 ed il superamento del colloquio abilitativo di cui al comma 6.
9. I raccoglitori di funghi epigei spontanei commestibili sono tenuti al versamento, su conto corrente postale, di un contributo annuale di Euro 30,00 a favore dell'Ente preposto al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione annuale di autorizzazione. Il versamento, nonché il periodo di validità annuale del contributo è da riferirsi alla data di rilascio dell'autorizzazione ovvero del suo rinnovo. Gli importi del contributo annuale possono essere adeguati con provvedimento della Giunta Regionale.
10. I cittadini non residenti in Campania e già in possesso di tesserino abilitativo rilasciato nella propria regione di residenza, possono effettuare la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili sul territorio della regione Campania mediante permessi occasionali giornalieri, rilasciati da Comunità Montane o da Amministrazioni Provinciali, che hanno validità nei soli territori di rispettiva competenza. Il numero dei permessi è determinato da tali Enti in ragione dell'estensione territoriale del comprensorio di competenza e del numero di autorizzazioni rilasciate ai residenti della zona territoriale stessa. Gli Enti competenti possono richiedere il versamento di un contributo nella misura massima di Euro 10,00.
11. Presso gli Enti di competenza è istituito il registro anagrafico dei raccoglitori autorizzati di funghi epigei spontanei commestibili. In tale registro sono annotati, oltre agli estremi dei versamenti annuali, anche le sanzioni amministrative di cui all'articolo 19, ai fini della irrogazione delle sanzioni accessorie ed ogni altra annotazione utile ai fini amministrativi.
12. Gli Enti di competenza possono rilasciare, a persone nominativamente individuate, speciali autorizzazioni di raccolta, per periodi limitati, in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, nonché per comprovati interessi scientifici, compresi quelli di mappatura e censimento delle specie fungine. Tali autorizzazioni sono comunicate ai competenti uffici amministrativi della Giunta Regionale.

Art. 5

Dati informativi sulle autorizzazioni

1. Entro il 15 dicembre di ogni anno, gli Enti competenti o delegati al rilascio dell'autorizzazione comunicano agli Uffici della Giunta Regionale il numero delle autorizzazioni rilasciate e convalidate, distinte per tipologia. Entro tale data gli Enti trasmettono, altresì, l'elenco aggiornato dei titolari di autorizzazioni, distinto per tipologia.

Art. 6

Modalità di raccolta

1. Nel territorio della regione Campania la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è ammessa per una quantità massima giornaliera di 3 chilogrammi complessivi per persona, di cui non più di un 1 chilogrammo della specie *Amanita caesarea*.
2. I limiti di cui al comma 2 possono essere superati se la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è costituito da un solo cespo di funghi concresciuti.
3. E' vietata la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili della specie *Amanita caesarea* allo stato di "ovolo chiuso".
4. E' vietata, inoltre, la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili di specie micologiche di grossa e media taglia aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri 4, e specie micologiche di piccola taglia al di sotto dei centimetri 2, fatta eccezione per i funghi concrescibili. La Giunta Regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le specie fungine per le quali si applica il presente comma.
5. E' vietata la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
6. E' vietata la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili dei quali non sono conservate le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.
7. E' vietata la distruzione volontaria dei corpi fruttiferi fungini di qualsiasi specie.
8. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita solo a personale abilitato e solo per scopi didattici o scientifici, nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie.

9. I funghi epigei spontanei commestibili raccolti sono riposti in contenitori rigidi ed aerati e comunque idonei a consentire la diffusione delle spore. E' vietato l'uso di contenitori di plastica non pervi.
10. E' vietata la raccolta e l'asportazione di funghi epigei spontanei commestibili, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali e fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino, anche naturalistico, dello stato dei luoghi.

Art. 7

Luoghi di raccolta

1. La raccolta funghi epigei spontanei commestibili è consentita su tutto il territorio regionale, tutti i giorni della settimana, da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.
2. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è vietata nei seguenti luoghi, opportunamente tabellati:
 - a) nelle riserve naturali integrali;
 - b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e parchi regionali, espressamente individuate dai relativi organismi di gestione;
 - c) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.
3. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari o ai possessori.
4. I proprietari o i possessori di fondi pubblici e privati possono interdire la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili con opportuna delimitazione ed apposite tabelle recanti l'esplicito divieto. Le tabelle, esenti da tassa, sono collocate ad almeno 1,80 metri da terra e visibili contigualmente. E' in ogni caso vietata la costituzione di riserve private di raccolta di funghi epigei spontanei commestibili a pagamento.
5. Le Comunità Montane, sentiti i Comuni, competenti per territorio, possono determinare zone territoriali ove la raccolta è consentita ai residenti, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6, comma 1. ed entro il limite di 6 chilogrammi a persona.
6. E' vietata, nei castagneti da frutto, la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili nei periodi in cui è in atto la raccolta delle castagne, ad esclusione dei titolari di diritti personali o reali di godimento su fondi medesimi.
7. Le Province o le Comunità Montane, al fine di prevenire modificazioni agli ecosistemi, possono disporre, per periodi definiti, limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili nei territori di rispettiva competenza. Gli stessi Enti, possono altresì vietare, anche su proposta di associazioni micologiche di rilevanza regionale o di Istituti di ricerca competenti, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei spontanei commestibili in pericolo di estinzione.
8. I piani di assestamento forestale che prevedono la regolamentazione della raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili nei demani comunali vanno adeguati entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge.

Art. 8

Raccoglitori professionali

1. Gli Enti competenti possono rilasciare, nelle sole aree classificate montane, speciali autorizzazioni, a scopo di lavoro, a raccoglitori professionali che, con idonea attestazione del Sindaco del Comune di residenza, ai sensi della legge n. 352/93, comprovano la necessità di integrazione del reddito.
2. Le categorie cui può essere riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale sono:
 - a) i coltivatori diretti;
 - b) coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive per il territorio di pertinenza;
 - c) i soci di cooperative agricolo-forestali e di società costituite ai sensi della legge regionale del 31.05.93 n. 28 nei terreni e nei boschi gestiti.
3. L'Ente che ha provveduto al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione speciale di cui al comma 1., può accertare, durante il periodo di validità dello stesso, che persistano i requisiti ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale di cui al comma 2.
4. Le autorizzazioni speciali per i raccoglitori professionali sono rilasciate previo superamento di colloquio abilitativo di cui all'articolo 4, comma 6.
5. Il limite quantitativo di cui all'articolo 6, comma 1. per i raccoglitori professionali, è elevato fino alla quantità massima di 15 chilogrammi.

6. Gli Enti competenti possono prevedere a favore dei raccoglitori professionali la decurtazione fino al 50 per cento del contributo annuale di cui all'articolo 4, comma 9.
7. Le autorizzazioni speciali, di cui al precedente comma 4, non potranno essere rinnovate ai raccoglitori professionali che alla scadenza annuale dell'autorizzazione stessa non dimostrino di aver commercializzato almeno 150 chilogrammi di funghi epigei spontanei commestibili freschi.

Art. 9

Informazione e formazione

1. La Giunta Regionale può concedere contributi agli Enti competenti ed alle associazioni micologiche per l'organizzazione ed attuazione di iniziative atte a far conoscere le specie fungine presenti in Campania, la loro valorizzazione e le problematiche connesse alla loro tutela.
2. Gli Enti competenti provvedono, anche di concerto fra loro, all'organizzazione ed attuazione di attività corsuali finalizzate alla preparazione dei candidati ammessi al colloquio abilitativo necessario per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4.
3. Per far fronte agli oneri connessi all'organizzazione dei corsi di cui al comma 2. e al rilascio delle autorizzazioni, gli Enti competenti utilizzano gli introiti di cui all'articolo 4, comma 9. La Giunta Regionale può, su richiesta, erogare contributi agli Enti competenti per sostenere tali attività corsuali.
4. La Regione provvede alla formazione di esperti micologi di cui al Decreto del Ministero della Sanità n. 686/96.

Art. 10

Ispettorati Micologici

1. Al fine della tutela della salute pubblica, nell'ambito di ciascun Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, è istituito un Centro di controllo micologico pubblico denominato Ispettorato Micologico.
2. L'Ispettorato Micologico esercita funzioni d'informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni d'intossicazione. Inoltre esso svolge funzioni di supporto tecnico agli ospedali in caso d'intossicazione.
3. Le AA.SS.LL., organizzano l'attività degli Ispettorati Micologici sulla base di atto di indirizzo della Giunta Regionale.
4. Gli Ispettorati Micologici assicurano le funzioni di controllo e di certificazione per il commercio e quelle di riconoscimento delle specie per il consumo personale, secondo le esigenze che si manifestano nelle diverse realtà territoriali.
5. Gli Ispettorati Micologici sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle AA.SS.LL.

Art. 11

Commercializzazione dei funghi

1. E' consentita la commercializzazione delle specie di funghi epigei freschi spontanei commestibili, di cui all'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.
2. La Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 376/95, può integrare, con apposito provvedimento, l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui all'allegato I del DPR medesimo.

Art. 12

Autorizzazione alla vendita

1. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei commestibili è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha luogo la vendita.
2. L'autorizzazione comunale, anche limitata a singole specie, è rilasciata agli esercenti, o ai preposti alla vendita, riconosciuti idonei all'identificazione delle specie fungine commercializzate, ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 376/95.

Art. 13

Idoneità all'identificazione dei funghi

1. L'attestato, di cui all'articolo 2 del DPR n. 376/95 è rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale, sede di Ispettorato Micologico, ed è valido su tutto il territorio regionale. L'attestato è conforme ad un modello approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. Sono esonerati dal rilascio dell'attestato di idoneità di cui al comma 1. i micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità n. 686/96 e iscritti nel Registro regionale dei micologi istituito presso l'Assessorato regionale alla Sanità.

Art. 14

Certificazione sanitaria

1. La vendita dei funghi epigei spontanei commestibili freschi, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e collettiva, è consentita solo previa certificazione di avvenuto controllo micologico.
2. La certificazione è obbligatoria per chiunque, in possesso di titolo autorizzativo, commercializza funghi spontanei commestibili freschi.
3. La certificazione è soggetta al pagamento della somma prevista dal tariffario regionale in vigore.
4. La competenza al rilascio della certificazione sanitaria è attribuita alle AA.SS.LL., che la esercitano per il tramite degli Ispettorati Micologici territorialmente competenti.

Art. 15

Requisiti e condizioni per la commercializzazione

1. La commercializzazione dei funghi epigei spontanei commestibili freschi è effettuata con le seguenti modalità:
 - a) i funghi suddivisi per specie, sono contenuti in cassette, sulle quali è apposta la certificazione;
 - b) i funghi devono essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti da terriccio e da corpi estranei e disposti in singolo strato;
 - c) i funghi sono corredati della documentazione relativa all'acquisto o, nel caso di raccolta diretta, da una dichiarazione del venditore, dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta;
 - d) i funghi sono certificati mediante l'applicazione, su ogni contenitore, di un cartellino originale in cui sono riportate:
 - 1) la specie di appartenenza;
 - 2) il nome in italiano;
 - 3) la data della visita;
 - 4) il numero del verbale di avvenuta visita;
 - 5) il peso netto;
 - 6) la validità temporale della certificazione;
 - 7) eventuali avvertenze per il consumo;
 - 8) la firma del micologo e il corrispondente numero di iscrizione dello stesso al Registro regionale dei micologi;
 - 9) il timbro dell'Ispettorato Micologico.
2. Il cartellino di cui al comma 1., lettera d. accompagna il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione, senza essere rimosso dal contenitore se non all'esaurimento del prodotto. In caso di vendita frazionata, destinata alla ristorazione pubblica o collettiva, la quantità di funghi acquistata è accompagnata da documentazione indicante la quantità e gli estremi del certificato originale.

Art. 16

Funghi freschi coltivati

1. I funghi freschi coltivati possono essere venduti dai titolari di licenza di commercio per i prodotti ortofrutticoli, senza specifica autorizzazione.

Art. 17

Funghi secchi

1. Possono essere posti in commercio funghi secchi aventi le caratteristiche previste dall'articolo 5 del DPR 376/95 e appartenenti alle specie di cui al medesimo articolo.
2. La vendita dei funghi porcini secchi sfusi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 12 della presente legge.

Art. 18

Funghi conservati

1. I funghi conservati sotto olio, sotto aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati di cui è ammessa la commercializzazione, ferme restando le previsioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, devono possedere i requisiti prescritti dagli articolo 9 e 10 del DPR 376/95 e ne è ammessa la commercializzazione per le sole specie comprese nell'allegato II dello stesso DPR.

Art. 19

Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da Euro 50,00 ad Euro 150,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni:
 - 1) per chi esercita la raccolta di funghi senza essere munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 4;
 - 2) per chi esercita la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili senza aver provveduto al pagamento del contributo annuale di cui all'articolo 4, comma 9.;
 - b) da Euro 50,00 ad Euro 150,00 per ogni chilogrammo di funghi, o frazione di esso, raccolti in eccedenza al quantitativo previsto dall'articolo 6, comma 1., dell'articolo 7, comma 5 o in difformità dell'articolo 6, comma 10.;
 - c) da Euro 51,00 ad Euro 309,00 per ciascuna violazione di cui all'articolo 6 (dai commi 3. a 9.) e per ciascuna violazione di cui all'articolo 7.
 - d) da Euro 258,00 ad Euro 1.032,00 per ciascuna delle seguenti violazioni:
 - 1) vendita di funghi epigei freschi spontanei senza autorizzazione comunale;
 - 2) vendita di funghi epigei freschi spontanei senza l'avvenuto controllo sanitario o senza la certificazione dello stesso;
 - 3) commercializzazione di funghi epigei freschi spontanei o conservati appartenenti a specie non ammesse;
 - 4) vendita di funghi non riconoscibili a causa di rotture o del non idoneo stato di conservazione o perché mescolati con altre specie che ne pregiudicano il riconoscimento ovvero perché invasi da muffe e parassiti.
 - e) confezionamento dei funghi in difformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1. e 2. del DPR 376/95.
2. Per i casi indicati nel comma 1. è prevista la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà del trasgressore di dimostrare, entro due ore dalla contestazione dell'infrazione, la legittimità della provenienza. Trascorso tale termine, si procede alla distruzione del prodotto, redigendo apposito verbale di cui è rilasciata copia al contravvenzionato.
 3. Per le violazioni di cui al comma 1., a cura dell'Ente, Organo o Istituzione cui appartiene l'agente verbalizzante, è data comunicazione all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione, ai fini dell'annotazione delle violazioni stesse sul registro anagrafico di cui all'articolo 4, comma 11.
 4. Nel caso di tre violazioni nel corso di un biennio, al trasgressore si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ed il nuovo rilascio è subordinato al superamento del colloquio abilitativo di cui all'articolo 5, comma 6.. In caso di ulteriore recidiva si applica la revoca definitiva dell'autorizzazione.
 5. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali, qualora le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge costituiscano reato.
 6. Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui alla Legge Regionale 10 gennaio 1983 n. 13 .

Art. 20

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di Polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle AA.SS.LL. (ispettori micologi e tecnici della prevenzione), alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali ed agli Uffici di Sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della Salute, nonché ai soggetti di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005 n. 10.
2. Nelle aree protette, nazionali e regionali, la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Art. 21

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati per l'anno 2005 in € 400.000,00, si fa fronte con lo stanziamento di cui ad apposito capitolo di nuova istituzione dell'Unità previsionale di base (U.P.B.) 4.15.38 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2005.
2. Agli oneri finanziari per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.
3. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 19 confluiscono nell'istituendo capitolo di bilancio, finalizzato all'applicazione della presente legge.
4. La Regione può redistribuire i proventi di cui al comma 3. agli Enti di competenza per le rispettive iniziative connesse all'attuazione della presente legge.

Art. 22

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge 23 agosto 1993, n. 352 e nel Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.

Art. 23

Dichiarazione di urgenza

1. La presente Legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI

Relazione illustrativa

La raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, in Italia, è disciplinata dalla Legge n° 352 del 23 agosto 1993 (“Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”) e dal successivo DPR 14 luglio 1995, n° 376 (“Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”).

La Legge 352/1993 stabilisce le linee guida e demanda alle Regioni il compito di disciplinare la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei nei territori di propria competenza. La seconda parte della Legge 352/1993, riguardante la commercializzazione dei funghi e il controllo micologico e sanitario, è stata parzialmente modificata ed integrata dal DPR 14 luglio 1995, n. 376.

Attualmente la Campania risulta, a distanza di oltre 12 anni dalla norma quadro nazionale, una delle poche Regioni a non aver ancora regolamentato una materia che, per implicazioni di carattere ambientale, economico e sanitario, appare di rilevante interesse per la comunità regionale.

Il varo di una norma per la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi è divenuto, infatti, una necessità impellente sia per salvaguardare gli ecosistemi naturali dall’attività devastante di raccoglitori spesso improvvisati, sia per l’importanza economica che i funghi stessi rivestono e soprattutto per ciò che riguarda la tutela della salute pubblica attraverso il servizio di controllo micologico, atteso che molte specie fungine sono tossiche per il consumo umano.

Ma in generale ne deriva l’esigenza di dotarsi di una normativa che favorisca lo sviluppo di una cultura del bosco e di tutela dell’ambiente tale da garantire la salvaguardia delle risorse naturali, con i presupposti della riproducibilità dei prodotti spontanei.

Già nel 1996 la Giunta Regionale ha approvato un disegno di legge in materia su cui però il Consiglio Regionale non ha mai deliberato alcuna decisione in merito. La proposta della presente legge, frutto della collaborazione delle strutture tecnico-amministrative degli Assessorati all’Agricoltura e Foreste e alla Sanità, nasce dall’esigenza sia di apportare concreti miglioramenti al precedente testo, soprattutto per ciò che attiene il controllo sanitario, nonché di aggiornare il testo precedente con riferimento all’entrata in vigore della Legge costituzionale n. 3/2001.

Nello specifico, i contenuti dell’articolato, sinteticamente esposti, sono i seguenti:

Art. 1: fissa le finalità e il campo di applicazione della legge.

Art. 2: detta alcune definizioni sulla raccolta dei funghi e sulla competenza degli Enti all’uopo delegati.

Art. 3: individua le funzioni amministrative che vengono esercitate dalle AA.SS.LL. e dagli Enti Delegati, Province e Comunità Montane, sulla base di indirizzi generali adottati dalla Giunta Regionale.

Art. 4: disciplina la raccolta dei funghi, che è consentita solo a chi è munito della prescritta autorizzazione personale. L’autorizzazione è rilasciata dagli Enti competenti a coloro i quali superano l’apposito colloquio abilitativo e sono in regola con il contributo annuale per il rilascio e/o rinnovo della stessa. Deroghe sono ammesse per i titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi ove avviene la raccolta e per i cittadini non campani in possesso di tesserino abilitativo di altre regioni.

Art. 5: riguarda i dati informativi sulle autorizzazioni alla raccolta da parte degli Enti competenti.

Art. 6: tratta delle modalità di raccolta, della quantità massima giornaliera raccogliabile, dei limiti e dei divieti generali e specifici.

Art. 7: individua i luoghi di raccolta e le conseguenti limitazioni territoriali, autorizza gli Enti competenti a deroghe particolari.

Art. 8: disciplina la raccolta a scopo di integrazione di reddito nelle aree montane, individuandone anche i possibili soggetti beneficiari (raccoglitori professionali) ai quali è concesso superare i limiti giornalieri di cui all’art. 6.

Art. 9: tratta delle attività di formazione e informazione da destinare agli aspiranti raccoglitori, promosse dagli Enti competenti e dalla stessa Regione.

Art. 10: istituisce gli Ispettorati micologici presso le AA.SS.LL. e ne stabilisce compiti e funzioni;

Art. 11: fissa le norme per la commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei con riferimento al DPR 376/95, con la possibilità da parte della Giunta di integrare l’elenco dei funghi idonei alla vendita.

Art. 12: subordina la vendita dei funghi al rilascio dell’autorizzazione comunale agli esercenti.

Art. 13: definisce le modalità di rilascio dell’attestato di idoneità all’identificazione dei funghi.

Art. 14: tratta della certificazione sanitaria necessaria per la vendita dei funghi freschi spontanei attribuendone competenza alle AASSLL che la esercitano per il tramite degli Ispettorati micologici.

Art. 15: stabilisce le modalità per la commercializzazione dei funghi epigei spontanei commestibili freschi.

Art. 16: stabilisce che la vendita dei funghi freschi coltivati, all'interno della filiera del commercio degli ortofrutticoli, non è soggetta ad alcuna autorizzazione.

Art. 17: fissa le modalità di vendita dei funghi secchi.

Art. 18: fissa le modalità di vendita dei funghi conservati.

Art. 19: riporta il sistema sanzionatorio amministrativo per le violazioni ai limiti e ai divieti prescritti nella legge.

Art. 20: individua i soggetti aventi titolarità nella vigilanza all'applicazione della legge;

Art. 21: detta le disposizioni finanziarie: in particolare prevede l'istituzione di un nuovo apposito capitolo, all'interno dell'Unità previsionale di base (U.P.B.) 4.15.38, per l'applicazione della legge. La spesa quantificata, ammontante in 400.000,00 euro per il 2005, si giustifica soprattutto per il lavoro degli Ispettorati micologici, istituiti all'interno delle AASSLL, per la loro attività di controllo micologico. Prevede inoltre che gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'art. 19 spettino alla Regione, che a sua volta può redistribuire tali proventi agli Enti di competenza per le rispettive iniziative connesse all'attuazione della presente legge.

Art. 22: detta le disposizioni finali.

Art. 23: è la dichiarazione d'urgenza per l'entrata in vigore della legge.